



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 – come modificato dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 – ed in particolare l'art. 59 che, al comma 10, prevede l'indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel rispetto dell'art. 39, commi 3 e 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con prove da svolgersi secondo modalità semplificate che ne garantiscano comunque il carattere comparativo e, al comma 11, demanda ad un decreto del Ministero dell'istruzione e del merito la disciplina della commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, dei programmi delle prove, dei requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, dei titoli valutabili e del relativo punteggio;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche, recante l'“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” ed in particolare, l'articolo 404, concernente le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, recante “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

VISTO Il Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 recante “Disposizioni concernenti il





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art. 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 22 dicembre 2023, n. 255, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente;

VISTO in particolare l'art. 2, comma 1, del succitato decreto il quale, per le classi di concorso A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A-71, mantiene ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado e prevede, nelle procedure concorsuali relative alle suddette classi di concorso, la formulazione di graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza, attraverso l'utilizzo di codici alfanumerici opportunamente differenziati;

VISTO il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2024, n. 214 recante "Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106";

VISTO nello specifico l'art. 14-bis, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106), il quale, nel sostituire il sesto periodo dell'art. 59, comma 10, lett. a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha disposto che *"Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi"*;

VISTO il Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 3059 del 10 dicembre 2024 con il quale è stato bandito il "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art. 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205" ed in particolare l'art. 13, riguardante le commissioni giudicatrici, nonché l'Allegato 1, riguardante il numero dei posti banditi per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, in ciascuna regione, nonché il numero di posti da destinare alle riserve di cui all'art. 13, commi 9 e 10, del decreto ministeriale n. 205 cit., l'Allegato 1 bis, inerente la tabella di corrispondenza delle nuove classi di concorso e l'Allegato 2, riguardante le classi di concorso oggetto di aggregazione territoriale, volto ad individuare la regione responsabile della procedura sostituito dall'Allegato 1 del Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 13 gennaio 2025 n. 55;

VISTO il Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 13 gennaio 2025 n. 55 relativo a "Aggregazione delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Direttore generale per il personale scolastico 10 dicembre 2024, n. 3059”;

CONSIDERATO che l'Allegato 1 al D.D. 3059 del 10 dicembre 2024 ha determinato per la **classe di concorso A011- discipline letterarie e latino** il numero di posti banditi per la Regione Abruzzo in n. 4, per la Regione Marche in n. 1, per la Regione Molise in n. 1;

TENUTO CONTO che, sulla base di quanto stabilito nell'Allegato 2 relativo alle aggregazioni territoriali, l'Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo è stato individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura per le Regioni Abruzzo, Marche e Molise;

VISTO il proprio decreto prot n 2727 del 27 febbraio 2025 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso ordinario per posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A011-discipline letterarie e latino;

VISTO l'art 9 del D.D. 3059 del 10 dicembre 2024 inerente alle modalità di compilazione della graduatoria di merito;

VISTO l'art. 9, comma 1 del D.D. 3059 del 10 dicembre 2024 per cui *“La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”*;

VISTO il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025-2026”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79

VISTO nello specifico l'art.2 comma 1 il quale stabilisce che *“...con riferimento ai concorsi banditi a decorrere dall'anno 2023, la graduatoria è integrata, per un triennio a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. All'integrazione delle graduatorie effettuata ai sensi del periodo precedente si attinge, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente nonché nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente per i quali abbia avuto inizio la procedura di autorizzazione a bandire e nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 Le graduatorie di cui al secondo periodo sono utilizzate secondo un ordine di priorità temporale;*

TENUTO CONTO della normativa vigente in tema di privacy e trattamento e protezione dei





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

dati personali (D.lgs. n. 196/2003, GDPR 2016/679, D.lgs. n. 101/2018) anche ai fini della compilazione della graduatoria di merito;

VISTO l'art. 5-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69 secondo cui *"Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza, in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle precedenza e delle preferenze applicate, assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali"*;

VISTO l'art. 9 comma 3 del D.D. 3059 del 10 dicembre 2024 che dispone *"Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR. Per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione"*.

TENUTO CONTO dell'art. 3 comma 3, D.D. 6 dicembre 2023, n. 3059, ai sensi del quale *"In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge, nonché agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), e l'articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74"*;

TENUTO CONTO dell'art 13, commi 9 e 10, del D.M. 26 ottobre 2023, n. 205, ai sensi del quale *"I bandi prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. La riserva di cui al comma precedente vale in un'unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro"*;

VISTA la chiusura dei lavori effettuata dalla Commissione giudicatrice in data 6 Giugno 2025 ed acquisita al prot. n.7249 di questo Ufficio;

VISTI gli atti di valutazione delle prove e dei titoli da parte della commissione giudicatrice;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggi e di preferenze nonché di riserva di posti





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

DECRETA

Art. 1 Sono approvate le graduatorie di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art. 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, **cdc A011- discipline letterarie e latino per le Regioni Abruzzo per n. 4 posti, Molise n.1 posto**. Si rende noto che per la Regione Marche non vi sono vincitori.

Art. 2 La graduatoria citata per la **Regione Abruzzo** è integrata con l'elenco dei candidati idonei di cui all'art. 2 comma 1, DL 45/25 del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art. 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, DDG 3059/2024, cdc A011- discipline letterarie e latino.

Art. 3 Le graduatorie e l'elenco dei candidati idonei di cui all'art. 2 comma 1, DL 45/25 sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante.

Art. 4 Le graduatorie e l'elenco dei candidati idonei nella misura del 30% succitati, ai sensi dell'art. 5-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69, sono altresì pubblicati in un'area ad accesso riservato ai partecipanti sulla piattaforma dedicata.

Art. 5 L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul possesso dei requisiti di ammissione alla presente procedura concorsuale e, in caso di carenza degli stessi, di disporre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente, nei termini di 120 e 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo dell'Ufficio.

Il Direttore Generale
Massimiliano Nardocci
(firmato digitalmente)

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole ed
Istituti Statali di ogni ordine e grado LORO SEDI

Alle OO.SS. Regione

Ai Dirigenti degli Uff. IV e V LORO SEDI

Al Sito WEB dell'USR SEDE

